

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2024**  
**52/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI**  
**REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE TRAPANI TURBOGAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1284<sup>a</sup> riunione del 27 febbraio 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 532/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 532/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 481/2023/R/eel;
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione), del 23 maggio 2023, prot. Autorità 35144, di pari data (di seguito: prima comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 18 settembre 2023, prot. Autorità 58735, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, del 18 settembre 2023, prot. Autorità 58957, di pari data (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna, del 6 ottobre 2023, prot. Autorità 63319, del 9 ottobre 2023 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 3 novembre 2023, prot. Autorità 68495, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 9 novembre 2023, prot. Autorità 70066, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, del 19 dicembre 2023, prot. Autorità 79663, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la terza e la quarta comunicazione Terna, a seguito della prima e della seconda comunicazione EP, Terna ha evidenziato di non ravvisare elementi tali da modificare gli assetti e le condizioni di funzionamento del sistema elettrico siciliano negli anni 2024 e 2025; con la prima e la seconda comunicazione Terna, nel fornire all’Autorità gli elementi necessari per le determinazioni di cui al comma 65*bis*.3 della deliberazione 111/06, Terna aveva già segnalato l’essenzialità dell’impianto Trapani Turbogas in relazione all’anno 2024;
- con la terza comunicazione EP, EP Produzione ha avanzato la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell’impianto Trapani Turbogas, per l’anno 2025; nella menzionata istanza, EP Produzione ha sottolineato che l’impianto necessita di interventi per assicurarne l’integrità e l’affidabilità, la cui realizzazione ed entrata in esercizio è in parte programmata per l’anno 2025 (di seguito: interventi del 2025); EP Produzione ha dunque richiesto che:
  - dati i tempi stimati per la realizzazione ed entrata in esercizio dei cespiti degli interventi del 2025, il provvedimento sull’istanza di ammissione sia adottato in anticipo, in modo tale che, in caso di accoglimento della stessa, i menzionati cespiti possano entrare in esercizio nel corso del 2025;
  - i cespiti degli interventi del 2025 siano annoverati tra le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato, applicando “uno” come parametro temporale ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale dei menzionati interventi;
  - in caso di entrata in esercizio di cespiti degli interventi del 2025 dopo la fine del 2025, l’ammortamento accelerato dei cespiti medesimi avvenga nell’anno 2026;
  - il tasso di remunerazione per gli interventi del 2025 sia pari a quello disponibile alla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al regime di reintegrazione per l’anno 2025;
  - siano esclusi, dal calcolo dell’indisponibilità dell’impianto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, i periodi di fermata programmata e non programmata connessi alla realizzazione e al collaudo dei menzionati interventi;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell’inserimento nell’elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell’elenco medesimo.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l’ipotesi di accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l’istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all’impianto Trapani Turbogas per l’anno 2025, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto

impianto sia assoggettato al predetto regime per l'anno 2025 piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rispetto all'impianto Trapani Turbogas, accogliere l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2025 avanzata da EP Produzione con la terza comunicazione EP, con le seguenti previsioni e precisazioni:
  - a) con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2025 e sia incluso nel novero degli interventi del 2025, è applicato, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06, un periodo di ammortamento pari a un anno, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 della stessa deliberazione preveda che il periodo di ammortamento abbia durata superiore;
  - b) qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto Trapani Turbogas risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2025, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2025 è determinato escludendo i cespiti relativi agli interventi del 2025, come stabilito per casi come questo dalla deliberazione 111/06, in quanto già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
  - c) nel caso in cui l'impianto Trapani Turbogas non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2025, ai cespiti relativi agli interventi del 2025 è applicato quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato;
  - d) in caso di entrata in esercizio di cespiti degli interventi del 2025 nell'anno 2026, l'ammortamento accelerato dei cespiti medesimi avverrà nell'anno 2026 secondo l'impostazione di cui alla precedente lettera a) se si verificheranno contestualmente le seguenti condizioni, così da preservare, da un lato, il principio secondo cui la reintegrazione per un certo periodo presuppone l'assoggettamento al regime di reintegrazione per lo stesso periodo e, dall'altro lato, il criterio secondo cui le immobilizzazioni sono incluse nel calcolo del corrispettivo di reintegrazione a partire dall'anno di entrata in esercizio:
    - 1. l'impianto Trapani Turbogas sia dichiarato da Terna essenziale per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06, con riferimento all'anno 2026;
    - 2. l'impianto sia ammesso al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06, per l'anno 2026, a seguito di apposita istanza dell'utente dell'impianto;
  - e) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli interventi del 2025 e quanto stabilito da precedenti deliberazioni con riferimento a cespiti dell'impianto Trapani Turbogas soggetti ad ammortamento accelerato:

- si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06, preservando la coerenza con i dati sui cespiti applicati ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo al periodo anteriore al 2025 in cui l'impianto è stato soggetto al regime di reintegrazione;
  - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, facendo salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- f) il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06 applicato all'impianto Trapani Turbogas per l'anno 2025, ivi inclusi gli interventi del 2025 entrati in esercizio nel citato anno, è pari al tasso di remunerazione *TR* del regime di reintegrazione valido per l'anno 2025, da determinarsi secondo la metodologia di cui al comma 65.18 della deliberazione 111/06, come modificato dalla deliberazione 532/2022/R/eel e per le ragioni ivi indicate, assicurando così la corrispondenza tra la remunerazione del capitale per un dato anno e il tasso valido per il medesimo anno nell'ambito del regime di reintegrazione;
- g) dal calcolo dell'indisponibilità dell'impianto Trapani Turbogas per l'anno 2025 sono esclusi i periodi di fermata e di collaudo connessi agli interventi del 2025 nei limiti di quanto programmato e riportato dall'utente nell'istanza di ammissione di cui alla terza comunicazione EP, facendo comunque salva la facoltà per l'utente di modificare e integrare l'istanza sull'indisponibilità, ai sensi del comma 65.22 della deliberazione 111/06 entro il termine ivi indicato, con elementi sufficienti, oggettivi e verificabili in merito a eventi allo stato non programmati, che saranno valutati a posteriori;
- h) i passaggi dell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione in merito alla gestione delle assicurazioni per la copertura di rischi di natura industriale sono intesi nel senso di includere, ai fini della determinazione dei costi fissi riconosciuti, la somma dei costi assicurativi e degli eventuali costi connessi agli eventi oggetto di copertura al netto dei relativi rimborsi assicurativi ottenuti;
- i) in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato

## **DELIBERA**

1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi, per l'anno 2025, avanzata da EP Produzione S.p.A., con la terza comunicazione EP, per l'impianto Trapani Turbogas;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad EP Produzione S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 febbraio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*